

Bologna, 22/08/2022

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO l'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1 quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTA l'O.M. 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state istituite le Graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
- VISTA l'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTO l'art. 59, comma 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha disposto "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020(...) sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021";
- TENUTOCONTO che il successivo comma 8 dispone che In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato:

Dirigente: Dr. Giuseppe Antonio Panzardi

Responsabili del procedimento scuola secondaria di primo grado: Giuseppina Agnini

Responsabili del procedimento scuola secondaria di secondo grado: Silvia Ciucchi, Cesare Romani



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

VISTA la dotazione organica dei posti di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado autorizzata per l'a.s. 2022/23;

ATTESO CHE per effetto di una contrazione dei posti vacanti e disponibili nelle scuole ove hanno prestato servizio a tempo determinato le docenti di scuola secondaria di I grado, le docenti PENSA-VALLE MARIAGRAZIA (16/06/1987) e MIGLIACCIO FEDERICA (21/07/1988), nonché le docenti di scuola secondaria di II grado GRASSO RAFFAELLA (03/08/1978) e MILONE SILVIA (14/12/1986) sono risultate sovrannumerarie su scuola;

RITENUTO opportuno dover procedere alla assegnazione alle su menzionate docenti di una sede di titolarità per l'a.s. 2022/23

DISPONE

l'annullamento dell'utilizzazione delle docenti PENSAVALLE MARIAGRAZIA (16/06/1987), MI-GLIACCIO FEDERICA (21/07/1988), GRASSO RAFFAELLA (03/08/1978) e MILONE SILVIA (14/12/1986) nella scuola presso la quale hanno prestato servizio nell'a.s. 2021/2022, disposta con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 10896 del 12/08/2022, e l'assegnazione delle stesse a far data dall'01/09/2022 come di seguito indicato:

- PENSAVALLE MARIAGRAZIA (16/06/1987) con titolarità su I.C. 2 Imola BOMM84301N;
- MIGLIACCIO FEDERICA (21/07/1988) con titolarità su I.C. 2 Imola BOMM84301N;
- GRASSO RAFFAELLA (03/08/1978) con titolarità su I.I.S. Crescenzi-Pacinotti-Sirani BORC03000L;
- MILONE SILVIA (14/12/1986) con titolarità su I.I.S. Crescenzi-Pacinotti-Sirani BORC03000L.

Avverso il presente provvedimento pubblicato all'Albo online di questo Ufficio è ammesso ricorso nei modi e termini previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente Giuseppe Antonio Panzardi